



## 1 Lista delle ordinanze del pacchetto relativo all'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi»

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate<ul style="list-style-type: none"><li>- Prodotti fitosanitari<ul style="list-style-type: none"><li>▪ I principi attivi ad alto potenziale di rischio, di norma, non possono più essere utilizzati. Se non è possibile sostituirli con principi attivi a minore potenziale di rischio, possono comunque essere impiegati previa autorizzazione speciale cantonale o con un'indicazione autorizzata dall'UFAG. Le indicazioni autorizzate sono stabilite nell'ordinanza sui pagamenti diretti.</li><li>▪ I gestori devono adottare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento di prodotti fitosanitari. Le misure sono descritte nelle istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'USAV. Nel 2023 non si applicano riduzioni dei pagamenti diretti in caso di lacune.</li><li>▪ Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con un serbatoio d'acqua e un sistema automatico di pulizia interna.</li></ul></li><li>- Bilancio delle sostanze nutritive: con effetto al 2024 sono aboliti i margini di errore pari a +10 per cento vigenti per l'azoto e il fosforo. Nel 2024, dunque, il bilancio delle sostanze nutritive deve essere chiuso al 100 per cento al massimo.</li><li>- Biodiversità: se un'azienda annovera più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva deve essere gestito come superficie per la promozione della biodiversità. Questa disposizione entra in vigore nel 2024.</li></ul></li><li>• Contributi per i sistemi di produzione<ul style="list-style-type: none"><li>- I gestori possono scegliere tra cinque misure per ridurre l'uso di prodotti fitosanitari.<ol style="list-style-type: none"><li>1) L'attuale promozione della produzione estensiva in campicoltura è ampliata ad altre colture con contributi differenziati che vengono versati per ettaro.</li><li>2) Viene promossa la rinuncia a insetticidi e acaricidi per la coltivazione di ortaggi annuali e di bacche annuali.</li><li>3) In viticoltura, in frutticoltura e nella coltivazione di bacche pluriennali la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura è sostenuta finanziariamente. È ancora consentito l'impiego di prodotti fitosanitari ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Inoltre viene limitato l'impiego di rame per anno; è stato segnatamente fissato un valore inferiore a quello consentito nell'agricoltura biologica.</li><li>4) La promozione mediante contributi per l'efficienza delle risorse della rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta e sulle colture perenni viene mantenuta e sviluppata ulteriormente. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta e in bande in campicoltura nonché i trattamenti ai piedi del ceppo o del tronco rispettivamente in viticoltura e in frutticoltura.</li><li>5) Le aziende non biologiche sono promosse finanziariamente se nei vigneti, nei frutteti e nelle colture di bacche pluriennali o in permacoltura utilizzano soltanto concimi e prodotti fitosanitari autorizzati secondo le</li></ol></li></ul></li></ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<p>direttive per l'agricoltura biologica. La promozione di un'azienda è limitata a otto anni al massimo.</p> <p>Le aziende possono notificare singole superfici di colture perenni, ortaggi annuali coltivati in pieno campo e colture di bacche annuali per i programmi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, impegnandosi a partecipare per almeno quattro anni. Per le colture sulla superficie coltiva aperta le aziende devono notificare tutte le superfici di una coltura, impegnandosi a partecipare per un anno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La biodiversità funzionale è promossa con l'impianto di strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni. Le strisce per organismi utili sono computate nella quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità. Parallelamente vengono abolite le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili.</li> <li>- Per migliorare la fertilità del suolo vengono sostenute la copertura adeguata del suolo e la lavorazione rispettosa del suolo. Sulla superficie coltiva aperta di norma possono trascorrere al massimo sette settimane tra la raccolta di una coltura e la semina della nuova coltura o di un sovescio invernale. Attraverso la lavorazione rispettosa del suolo vengono ad esempio sostenute la semina diretta e la semina a lettiera. Le aziende che partecipano devono attuare le misure per almeno quattro anni consecutivi.</li> <li>- La riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniacale nonché delle eccedenze di azoto viene sostenuta mediante la nuova misura per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura. Le aziende che hanno chiuso il bilancio dell'azoto nella misura del 90 per cento al massimo ricevono un contributo per le loro superfici coltivate.</li> <li>- Per le categorie di animali della specie bovina viene sostenuto il pascolo rinforzato mediante i contributi per il pascolo. Da maggio a ottobre nei giorni con uscita al pascolo gli animali devono coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Inoltre da novembre ad aprile ai bovini devono essere concesse almeno 22 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo. Nel programma URA per i bovini è aggiunta la condizione secondo cui ogni giorno con uscita al pascolo da maggio a ottobre deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno quattro are per unità di bestiame grosso.</li> <li>- Viene introdotta la promozione della durata di utilizzo prolungata delle vacche. Per il calcolo della durata di utilizzo è determinante la media dei parti delle vacche dell'azienda macellate negli ultimi tre anni. I contributi vengono versati per le vacche da latte se è comprovata una media superiore a tre parti e per le altre vacche se la media è superiore a quattro parti.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributi per la biodiversità <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il nuovo tipo di superficie per la promozione della biodiversità «cereali in file distanziate» favorisce la flora segetale e gli animali selvatici che popolano la superficie coltiva. I cereali in file distanziate possono essere combinati con altre misure per la rinuncia a prodotti fitosanitari perché non vige alcun divieto di utilizzarli. Nel 2023 le superfici non possono ancora essere computate nella quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità.</li> </ul> </li> <li>• Contributi per l'efficacia delle risorse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sostegno finanziario per l'acquisto di apparecchi nell'ambito della tecnica d'applicazione precisa di prodotti fitosanitari è prorogato di due anni fino a fine 2024.</li> <li>- La promozione del foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto d'azoto è prorogata fino a fine 2026 mantenendo invariato l'importo dei contributi. Viene però introdotta una nuova differenziazione delle esi-</li> </ul> </li> </ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<p>genze in base alle categorie di animali. Nell'ingrasso di suini, con effetto al 2024 devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenori in proteina grezza diverso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento viene ridotto da 900 a 600 fr./ha. Per le superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie permanentemente inerbita l'importo è ridotto da 450 a 300 fr./ha.</li> <li>- I contributi per condizioni difficili di produzione sono aumentati da 150 a 230 fr./ha dalla zona collinare alla zona di montagna IV.</li> </ul> </li> <li>• Abrogazione di alcune limitazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le limitazioni dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera e dei contributi per la biodiversità di livello qualitativo I sono abrogate definitivamente.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, OSIAgr (RS 919.117.71)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analogamente alla precedente logica dell'OSIAgr, per il nuovo sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) e per il nuovo sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) è riformulata la sezione 5 e aggiunta la sezione 5a. La nuova sezione 5 relativa all'IS GSN costituisce la base di un ampio sistema globale per la gestione delle sostanze nutritive.</li> <li>• In relazione all'articolo 165f LAgr già in vigore, l'obbligo di comunicare per le forniture di sostanze nutritive si applica, oltre ai concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio, anche ai concimi contenenti azoto e fosforo e ai foraggi concentrati. Per questi ultimi, anche il ritiro per esempio di cereali da foraggio da parte di un produttore di alimenti per animali è soggetto all'obbligo di comunicare. Sono inoltre soggette all'obbligo di comunicare tutte le cessioni di sostanze nutritive ad acquirenti anche al di fuori dell'agricoltura come i Comuni o i gestori di campi da golf. Le cessioni di scarso rilievo non sottostanno all'obbligo di comunicare (soglia irrisoria).</li> <li>• Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e le sementi trattate con prodotti fitosanitari sono interessati dal nuovo obbligo di comunicare quei punti vendita (imprese o persone) che vendono prodotti fitosanitari direttamente a utilizzatori professionali e non professionali.</li> <li>• Il nuovo articolo 165<sup>bis</sup> LAgr obbliga gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a registrare ogni applicazione di prodotti fitosanitari singolarmente nel SI IPF della Confederazione.</li> </ul>
<p>Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si stabilisce un obiettivo di riduzione quantitativo per le perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura entro il 2030. La base di partenza è il valore medio degli anni 2014-16. Le perdite sono ridotte come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- azoto: almeno il 20 per cento</li> <li>- fosforo: almeno il 20 per cento</li> </ul> </li> <li>• Inoltre si definisce il metodo per il calcolo del raggiungimento di tale obiettivo di riduzione. Viene altresì designato il metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari.</li> </ul>

## 2 Proposte modificate dopo la consultazione

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'abolizione del margine di errore pari a +10 per cento nel bilancio delle sostanze nutritive è posticipata dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024. In tal modo le aziende possono prepararsi meglio a questo cambiamento.</li><li>• Per sgravare i Cantoni dell'onere associato alle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari nell'ambito della PER, in particolare nella coltivazione di ortaggi, l'UFAG stabilisce nell'OPD tutte le indicazioni per le quali è consentito utilizzare principi attivi ad alto potenziale di rischio contro gli organismi nocivi senza autorizzazione speciale.</li><li>• Contributi per i sistemi di produzione: diverse misure sono state adattate per migliorarne l'esecuzione e renderle più pratiche.<ul style="list-style-type: none"><li>- Nel sistema di produzione «rinuncia a erbicidi», è ancora possibile effettuare trattamenti in bande nelle file, poiché contribuiscono a ridurre sensibilmente la quantità di prodotti fitosanitari, oltre alla totale rinuncia. In questo sistema di produzione sono consentiti anche i trattamenti pianta per pianta, ad esempio utilizzando un robot.</li><li>- Tutte le superfici coltivate di un'azienda non possono rimanere incolte per più di sette settimane, il che è più facile e pratico da attuare rispetto alle scadenze fisse da calendario.</li><li>- Nel programma di pascolo degli animali della specie bovina, la quota minima di foraggio ottenuto dal pascolo che gli animali devono consumare ogni giorno di uscita al pascolo è ridotta dall'80 al 70 per cento di sostanza secca, in modo da agevolare la partecipazione anche in anni piuttosto siccitosi. Inoltre il requisito dei giorni di uscita da novembre ad aprile nel programma di pascolo è ridotto da 26 a 22 volte al mese.</li></ul></li><li>• Per mantenere possibilmente basso l'impiego di prodotti fitosanitari nelle superfici con cereali in file distanziate, è consentita la combinazione con il contributo per la rinuncia a fungicidi e insetticidi nonché con quello per la rinuncia a erbicidi.</li><li>• Per il foraggiamento scaglionato di suini è stata introdotta la disposizione che nell'ingrasso di suini prescrive l'utilizzo di foraggio a tenore in proteina grezza diverso.</li><li>• Le nuove disposizioni per la riduzione della deriva e del dilavamento di prodotti fitosanitari nel primo anno di introduzione sono applicate senza riduzioni in caso di infrazioni.</li><li>• Il programma che limita l'apporto di proteina grezza nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e il programma di promozione della formazione di humus attraverso l'allestimento del bilancio dell'humus sono tolti dal pacchetto di ordinanze e saranno rielaborati allo scopo di renderli ancor più efficaci. Le proposte messe a punto saranno di nuovo inviate in consultazione entro il 2024. Il programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita viene mantenuto così com'è.</li><li>• Il nuovo requisito PER che prevede una quota minima di superfici per la promozione della biodiversità in campicoltura entra in vigore soltanto nel 2024.</li></ul>